

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

al comma 12, le parole: "al 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "alla totalità";

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del d. P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni", sono inserite le seguenti: "e dei Consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi", sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi Consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala", è sostituita dalla seguente: "ed il Consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, le parole: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario comunicano";

d) al quinto comma, la parola "può", è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario possono";

e) in fine, è aggiunto il seguente comma: "Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza."

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari."

*Conseguentemente:*

all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014."

in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

36-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), le parole "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
- b) alla lettera b-bis), le parole "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento".

36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002 n. 63, le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della presente legge si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali sul reddito minimo determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della medesima Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Sulla quota del reddito minimo determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della medesima Legge 23 dicembre 1994, n. 724, imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito minimo determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994 alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito minimo imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito minimo determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994 alla maggiorazione prevista dal comma 4 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito minimo

determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994 alla maggiorazione prevista dal comma 4, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della legge di conversione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta. Resta ferma la causa di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al comma 1, lettera c, numero 6-bis, di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Ai fini della determinazione dei tre periodi d'imposta consecutivi di cui al comma 36-decies, si considerano in perdita fiscale anche i periodi d'imposta in cui la società e gli enti non abbiano dichiarato un reddito d'impresa almeno pari all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata Legge n. 724 del 1994, in relazione all'anno di riferimento.

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *h-bis*), è inserita la seguente: «*h-ter*) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore».

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *h-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la

trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della legge di conversione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 12 a 16.

36-undevicies. Nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto sono obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo d'imposta.

36-vicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle Entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-vicies ter, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

36-vicies semel. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).

36-vicies bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "*a lire centocinquanta milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*a euro trentamila*";
- c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "*a lire tre miliardi*" sono sostituite dalle seguenti: "*a euro un milione*";
- d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "*a lire duecento milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*a euro cinquantamila*";
- e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "*a lire quattro miliardi*" sono sostituite dalle seguenti: "*a euro due milioni*";
- f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "*a lire centocinquanta milioni*" sono sostituite dalle seguenti "*a euro trentamila*";
- g) all'articolo 8 è soppresso il comma 3;
- h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "*Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore*

a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale”;

i) all'articolo 13, le parole: “alla metà” sono sostituite dalle seguenti “ad un terzo”;

l) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: “*Articolo 17 – Prescrizione 1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo per l'accertamento delle imposte evase, anche da parte di terzi, o comunque dalla data di notificazione dell'atto di accertamento.*”;

m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.”.

36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.